

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FUMAGALLI CARULLI, SILIQUINI,
CAMO e COSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8
Titolo I - Ordinamento del Corpo forestale	»	8
Titolo II - Ordinamento del personale	»	15
Titolo III - Personale ausiliario e volontario	»	19
Titolo IV - Regolamento organico ed ente di assistenza ..	»	21
Titolo V - Norme transitorie e finali	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge che riforma e riordina il Corpo forestale dello Stato, benemerito Corpo che da oltre 160 anni opera nel campo della difesa dell'ambiente naturale e che attualmente trae il suo ordinamento dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, si intendono raggiungere le seguenti finalità:

1. Contribuire ad attuare un preciso dispositivo della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che riordina le competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e che, all'articolo 6, comma 6, fa obbligo all'esecutivo di presentare entro sei mesi un disegno di legge di riforma del Corpo forestale dello Stato.

2. Riorganizzare il Corpo forestale dello Stato sulla base dei principi ispiratori della riforma della Polizia di Stato voluta ed approvata dalla grande maggioranza del Parlamento; uniformando, tra l'altro, l'ordinamento del personale dei vari ruoli del Corpo.

3. Restituire al Corpo forestale dello Stato la sua piena funzionalità operativa in un settore, quale la protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale in particolare, che gli è sempre stato proprio per affinità culturale e per tradizione storica.

4. Dare al Ministero dell'ambiente, attualmente «cieco» e «sordo», la possibilità di avvalersi funzionalmente di una struttura capillare, quale quella di 1.200 stazioni forestali, che possa fornirgli un monitoraggio completo ed immediato dello stato del territorio e dell'ambiente naturale, pur esaltando l'attuale e storica collocazione e dipendenza del Corpo dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

5. Procedere al riordino delle carriere degli Ufficiali del Corpo nello spirito dei principi e delle direttive parlamentari che recentemente hanno portato, con l'emana-

zione del decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 201, al riordino di tutto il restante personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione non accoglie quindi solo un dettato del legislatore, ma anche le aspettative dei forestali che da anni sollecitano la riforma del Corpo e che ora, dopo quella della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, a buon diritto può e deve essere attuata. Riforma che oggi però non può prescindere dal confronto con le nuove realtà politico-istituzionali quali l'attuazione dell'istituto regionale, il riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale avvenuta con la recente istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'istituzione del Ministero dell'ambiente, e soprattutto la riforma della Polizia che vede il Corpo forestale dello Stato inserito a pieno titolo ed a buon diritto tra le forze di polizia dello Stato.

Queste nuove realtà politiche ed istituzionali ed il particolare «momento ecologico» che la nostra società sta vivendo, momento nel quale la tutela delle risorse naturali rappresenta senza dubbio un problema prioritario, hanno sollecitato il legislatore a fare sempre più riferimento operativo proprio al Corpo forestale dello Stato, attribuendogli nuovi e più attuali compiti.

Così, anche dopo l'attuazione dell'istituto regionale, numerose sono le leggi che confermano questa scelta politica di responsabilizzare sempre più il Corpo in materia di difesa e tutela dell'ambiente e non solo di questa.

Basti qui citare la legge che gli attribuisce la difesa dei boschi dagli incendi (legge 1° marzo 1975, n. 47), la legge che gli demanda la protezione della fauna selvatica (legge 11 febbraio 1992, n. 157) o quelle che chiamano il Corpo ad operare nel settore della

prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462) e del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (legge 7 febbraio 1992, n. 150).

Il Corpo forestale dello Stato, per la particolare organizzazione capillare dei suoi 1.200 comandi stazione, per la sua confermata natura di forza di polizia dello Stato (articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121), per il pieno riconoscimento quale forza permanente di polizia giudiziaria (articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447) e di struttura operativa nazionale di protezione civile (articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225) e, non da ultimo, per il naturale bagaglio di esperienza professionale del suo personale, svolge oggi un ruolo sempre più importante nell'ampio contesto della difesa dell'ambiente.

Da quanto brevemente esposto derivano una constatazione di base ed un preciso suggerimento.

Si constata cioè l'importanza dei compiti via via affidati al Corpo forestale dello Stato nel settore della difesa dell'ambiente sino a giungere alla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente che ha voluto affidare al Corpo lo specifico ed ambizioso compito della difesa del patrimonio naturalistico nazionale (articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349) ed alla recente legge quadro sulle aree protette che gli ha affidato, in via esclusiva, la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale ed, in via preferenziale, la sorveglianza delle aree protette regionali (articoli 21 e 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Di conseguenza, quindi, proprio nella prospettiva di una nuova politica di protezione della natura culminata nella istituzione del nuovo Ministero, si appalesa indispensabile riordinare e rafforzare, per motivi di opportunità e di logica, le strutture del Corpo.

Una opportunità ed una logica che si impongono sotto i profili finanziario (quello di avere già disponibili delle strutture e de-

gli uomini felicemente collaudati da anni e quindi poter contenere le spese dello Stato), della efficienza (consolidata e riconosciuta esperienza ultra centenaria nella difesa del patrimonio naturale) e della immediatezza di impiego (novemila uomini addestrati, con opportuna e capillare dislocazione sul territorio).

Oggi quindi una ristrutturazione ed un potenziamento del Corpo, alla luce delle nuove realtà e competenze, si impongono per rendere sempre più valido l'apporto dei forestali alla battaglia ecologica nella quale la lotta contro gli incendi boschivi, gli inquinamenti delle acque, i predatori indiscriminati della flora e della fauna, costituiscono solo una delle componenti qualificanti.

La ristrutturazione di cui all'unito disegno di legge interessa i seguenti punti salienti e caratterizzanti:

a) i compiti (articolo 1): ben delineati e delimitati dalle funzioni trasferite alle regioni e quindi compiti di difesa dell'ambiente inteso nella sua globalità. L'articolo è di fatto un testo unico delle competenze già attribuite al Corpo da svariati provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo e più precisamente:

i compiti di cui alla lettera *a)*, sono attribuiti dall'articolo 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804;

i compiti di cui alla lettera *b)*, sono attribuiti dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 394;

i compiti di cui alla lettera *c)*, sono attribuiti dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

i compiti di cui alla lettera *d)*, sono attribuiti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150;

i compiti di cui alla lettera *e)*, sono attribuiti dal combinato disposto dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47 e dell'articolo 69, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

i compiti di cui alla lettera *f)*, sono attribuiti dal combinato disposto dall'articolo 10, comma 1, ed articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986,

n. 282, convertito, con modifiche, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1986, n. 462;

i compiti di cui alla lettera *g*), sono attribuiti dall'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

i compiti di cui alla lettera *h*), sono attribuiti dall'articolo 16, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

i compiti di cui alla lettera *i*), sono attribuiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e dall'articolo 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

Anche le funzioni nelle specifiche materie di polizia amministrativa di cui al comma 2 discendono da norme vigenti e più precisamente:

polizia forestale, è attribuita dall'articolo 1, lettera *g*) del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804;

polizia venatoria, è attribuita dall'articolo 1, lettera *m*) del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e dall'articolo 27, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

polizia ittica, è attribuita dall'articolo 1, lettera *m*) del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e dall'articolo 30 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

polizia idraulica e fluviale, è attribuita dall'articolo 73, comma quinto, del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;

b) la dipendenza (articolo 2): viene mantenuta per tradizione, funzionalità ed economicità dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ma, alla luce delle nuove realtà istituzionali ed in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, si prevede una dipendenza funzionale anche dal Ministro dell'ambiente;

c) i rapporti con le regioni (articolo 3): ben delimitati al fine di non invadere la competenza primaria di queste nel settore forestale e della gestione del territorio. Si prevede nel contempo, però, la possibilità di intervento del Corpo in settori di alta e specifica competenza professionale solo su richiesta delle regioni stesse attuando così il

dettato dell'articolo 10, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491;

d) le strutture (articoli 4, 5 e 6): razionalizzate al fine di far coincidere le circoscrizioni delle strutture operative periferiche del Corpo con le realtà amministrative locali. Vengono istituiti un Ispettorato generale a livello centrale e distretti a livello regionale ed a livello provinciale, che subentrano agli attuali coordinamenti regionali e provinciali;

e) le scuole (articolo 7): vengono potenziate ed ammodernate le attuali scuole mediante l'istituzione di un Istituto superiore a livello post-universitario per la formazione e l'aggiornamento degli Ufficiali. È altresì previsto (articolo 19, commi 1 e 2) che le scuole provvedano anche alla formazione ed all'aggiornamento del personale di supporto che non espleta funzioni di polizia;

f) il Capo del Corpo (articolo 8): è previsto che provenga dai ranghi del Corpo e che non possa permanere nella funzione per più di cinque anni;

g) l'ordinamento del personale (articoli 9, 10, 11 e 12): norme generali per tutto il personale che, tra l'altro, normano l'armamento, l'uso dell'uniforme, i servizi di polizia giudiziaria presso le procure ed il concorso nei servizi di ordine e sicurezza pubblica;

h) l'ordinamento degli Ufficiali (articolo 13): viene demandata al Governo l'emanaazione di un decreto legislativo che provveda alla modificazione dell'attuale ordinamento degli ufficiali direttivi e dirigenti allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, con il restante personale del Corpo e con il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. Il decreto legislativo dovrà pervenire per gli ufficiali a quella equiordinazione ora attuata dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per il solo personale non dirigente e non direttivo del Corpo forestale dello Stato. È pertanto ovvio che il presente disegno di legge non tratti del personale subalterno in quanto esso è già stato recentemente oggetto di un funzionale e moderno riordinamento;

i) personale ausiliario (articolo 14): viene istituito il servizio di leva ausiliario con la previsione di un reclutamento di cinquecento giovani di leva all'anno per dare ad essi la possibilità di svolgere il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato così come avviene già per tutte le altre Forze di Polizia dello Stato e per i Vigili del fuoco. Il personale ausiliario è prevalentemente adibito ai servizi di pronto intervento, protezione civile ed antincendi boschivi;

l) personale volontario (articolo 15): il personale ausiliario al termine del servizio di leva nel Corpo viene iscritto d'ufficio nei ruoli del personale volontario che collabora in via ordinaria con il Corpo medesimo ed in via straordinaria, in occasione di pubbliche calamità, di emergenze o di altre particolari necessità, può essere richiamato in servizio temporaneo. In considerazione che il personale volontario, già ausiliario di leva, permane iscritto nei ruoli sino al compimento del quarantesimo anno di età, e quindi per circa vent'anni, si può comprendere come, a regime, il Corpo potrà disporre di un ben motivato ed addestrato serbatoio di 10.000 elementi di cui avvalersi in via ordinaria ed a cui attingere nei periodi di particolare necessità;

m) il regolamento organico e di servizio (articolo 16): dovrà essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e disciplinerà nel dettaglio i di-

versi aspetti organizzativi, funzionali e di gestione del personale;

n) ente di assistenza (articolo 17): viene istituito l'ente di assistenza, in analogia a quanto già previsto per gli altri corpi di polizia, per gli interventi di protezione sociale nei confronti del personale forestale;

o) le norme transitorie e finali (articoli 18, 19 e 20): prevedono il mutamento di alcune denominazioni vigenti, la soppressione dei ruoli ad esaurimento e l'abrogazione di tutte le norme e disposizioni vigenti in contrasto con la presente legge. In particolare l'articolo 19, per far fronte alle numerose nuove incombenze di vigilanza a seguito della recente istituzione di aree protette nazionali e regionali, prevede un aumento dell'organico dei quadri intermedi e subalterni di 2.159 unità in cinque anni, ciò che a regime farà ascendere l'organico di tali ruoli a 10.000 unità complessive.

Al fine di darne chiara ed immediata visione si allega una tabella ove viene schematizzata l'organizzazione del Corpo forestale dello Stato così come delineata nel presente disegno di riforma.

Onorevoli senatori! Ci onoriamo di chiedere il vostro contributo per il perfezionamento del presente disegno di legge e per la sua approvazione, coscienti che sia i forestali che la difesa operativa dell'ambiente naturale non possono ulteriormente attendere.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**ORDINAMENTO
DEL CORPO FORESTALE
DELLO STATO**

Art. 1.

(Natura, definizione e compiti istituzionali)

1. Il Corpo forestale dello Stato è un corpo armato dello Stato ad ordinamento civile e con organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali; fa parte integrante delle forze di polizia dello Stato, e come tale opera su tutto il territorio nazionale, ed ha il compito di:

a) vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse forestale;

b) prevenire, ricercare e denunciare le violazioni compiute in danno dell'ambiente con particolare riguardo al patrimonio naturalistico nazionale;

c) sorvegliare i territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e, più in generale, il demanio naturalistico dello Stato;

d) vigilare sull'osservanza delle disposizioni nazionali e delle convenzioni internazionali poste a tutela della flora e della fauna;

e) dirigere le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi qualora sia richiesto l'intervento dei mezzi del servizio aereo nazionale;

f) concorrere al servizio di vigilanza sulla disciplina nazionale e comunitaria della produzione e del commercio dei prodotti agroalimentari e forestali ed alla repressione delle relative frodi;

g) concorrere ai servizi di pubblico soccorso e di protezione civile;

h) concorrere, a richiesta delle competenti autorità e con le modalità previste dalle vigenti normative, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

i) disimpegnare i servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;

h) eseguire tutti gli altri servizi per i quali sia dalle leggi richiesto il suo intervento.

2. Il Corpo forestale dello Stato, in particolare, vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità in materia forestale, venatoria, ittica, fluviale ed idraulica.

Art. 2.

(Dipendenza)

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Corpo forestale dello Stato è altresì posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente per l'espletamento dei servizi connessi ai compiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 1.

Art. 3.

(Rapporti con le regioni)

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, collabora con le regioni per i fini di cui al presente articolo.

2. Per la prevenzione, la direzione e lo spegnimento degli incendi boschivi nonché per la sorveglianza delle aree naturali protette regionali, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'utilizzo, compatibilmente con le contingenti disponibilità, di personale e mezzi

del Corpo forestale dello Stato assumendone in carico le relative spese.

3. Le regioni provvedono a versare gli importi previsti dalle convenzioni su un apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali-Corpo forestale dello Stato.

Art. 4.

(Ordinamento)

1. Il Corpo forestale dello Stato è articolato in:

a) organi centrali:

1) ispettorato generale, al quale è preposto un dirigente generale con funzioni di capo del Corpo forestale dello Stato;

b) comandi territoriali:

1) distretti regionali forestali, ai quali sono preposti dirigenti superiori;

2) distretti provinciali forestali, ai quali sono preposti primi dirigenti;

3) stazioni forestali, ai quali sono preposti sovrintendenti o ispettori;

c) istituti e scuole di istruzione:

1) istituto superiore ecologico-forestale per ufficiali, al quale è preposto un dirigente superiore;

2) istituto per ispettori e sovrintendenti, al quale è preposto un primo dirigente;

3) scuola allievi forestali e forestali ausiliari, alla quale è preposto un primo dirigente;

d) reparti, centri ed unità vari:

1) reparto aereo-navale, articolato in nuclei aerei e sezioni navali periferici, al quale è preposto un primo dirigente;

2) centro medico sanitario; centro per l'assistenza spirituale; centro per il reclutamento; centro tecnico e veterinario per le unità cinofile e le sezioni ippomontate;

centro tecnico e logistico per il vestiario, l'equipaggiamento ed il casermaggio; centro tecnico e logistico per le trasmissioni e la motorizzazione terrestre, navale ed aerea; centro sportivo;

3) banda musicale.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha un proprio consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o, per delega, dal sottosegretario di Stato, composto dal capo del Corpo, dal vice capo del Corpo, da quattro dirigenti superiori, di cui due preposti a distretto regionale forestale.

3. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale sono adottati dalla commissione d'avanzamento presieduta dal capo del Corpo o, per delega, dal vice capo del Corpo e composta da due dirigenti superiori, di cui uno preposto a distretto regionale forestale.

4. Per le spese del Corpo forestale dello Stato è istituita una apposita rubrica nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Ai servizi di ragioneria del Corpo forestale dello Stato provvede una apposita sezione della ragioneria centrale presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 5.

(Ispettorato generale)

1. Per l'alta direzione ed il controllo delle attività del Corpo è istituito, nell'ambito del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

2. L'Ispettorato generale è costituito da servizi, divisioni ed uffici, ai quali sono preposti ufficiali del Corpo.

3. Sono istituiti i seguenti servizi dell'Ispettorato generale:

a) servizio affari generali, ispettivo e del personale;

b) servizio legislazione e contenzioso;

c) servizio organizzazione, pianificazione ed informatica;

d) servizio tecnico-logistico, patrimoniale e contabile;

e) servizio formazione ed addestramento;

f) servizio polizia forestale, ambientale e speciale;

g) servizio antincendi boschivo e protezione civile;

h) servizio aree naturali protette e demanio naturalistico.

4. I servizi sono organizzati in divisioni e ad essi sono preposti dirigenti superiori.

5. Le divisioni, definite con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono organizzate in uffici e ad esse sono preposti primi dirigenti.

Art. 6.

(Distretti, stazioni ed articolazioni speciali)

1. Per il coordinamento e l'esecuzione dei compiti operativi attribuiti al Corpo sono istituiti i distretti regionali forestali ed i distretti provinciali forestali.

2. I distretti regionali forestali provvedono all'indirizzo operativo, al coordinamento ed al controllo dell'attività dei distretti provinciali, nonchè all'amministrazione del personale.

3. I distretti provinciali forestali assicurano l'adempimento dei compiti operativi ed a tal fine provvedono alla direzione ed al controllo dell'attività delle stazioni e delle articolazioni speciali, nonchè al governo del personale.

4. Nell'ambito dei distretti provinciali forestali possono essere istituiti, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, uffici speciali, alla cui direzione sono posti ufficiali direttivi, per:

a) la vigilanza delle disposizioni nazionali e delle convenzioni internazionali poste a tutela della flora e della fauna;

b) la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale;

c) la gestione delle aree naturali e delle attività residue demandate dalle leggi vigenti alla ex Azienda di Stato per le foreste demaniali.

5. Nell'ambito dei distretti provinciali forestali possono essere altresì istituiti, con provvedimento del capo del Corpo, nuclei operativi di polizia forestale ed ambientale, unità cinofile, sezioni ippomontate, nonché gruppi mobili di pronto intervento, antincendi boschivi e protezione civile, alle cui direzioni sono posti ufficiali direttivi od ispettori.

6. Il numero dei distretti regionali forestali e dei distretti provinciali forestali, la loro sede nonché la circoscrizione, che di norma è regionale per primi e provinciale per i secondi, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il numero delle stazioni e la loro circoscrizione che, di norma, è intercomunale, nonché il numero e la sede dei nuclei aerei e delle sezioni navali sono determinati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali su proposta dell'ispettorato generale, entro limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Corpo e dei contingenti di personale previsti dagli organici.

8. Il funzionamento del reparto, dei centri e delle unità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), istituiti con la presente legge, è stabilito con provvedimento del Capo del Corpo.

9. Ai distretti regionali forestali ed ai distretti provinciali forestali, nonché ai relativi titolari, sono estese le disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, vigenti per le caserme ed i comandanti del Corpo dei vigili del fuoco, ove al Ministero dell'interno è sostituito l'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 7.

(Scuole ed istituti di istruzione)

1. Le scuole e gli istituti di istruzione del Corpo forestale dello Stato perseguono il fi-

ne di garantire l'addestramento, la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione ed il perfezionamento del personale.

2. Ogni istituto e scuola è dotato di un proprio corpo docente individuato con apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente.

3. L'ordinamento degli istituti e della scuola, le sedi ed programmi d'insegnamento sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 16.

4. Per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli ufficiali è istituita una scuola nazionale a livello post-universitario che assume la denominazione di «Istituto superiore ecologico-forestale per ufficiali forestali».

Art. 8.

(Capo del Corpo e Vice Capo del Corpo)

1. Il capo del Corpo forestale dello Stato è scelto tra i dirigenti superiori del Corpo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e non può permanere nell'incarico per più di cinque anni.

2. Il capo del Corpo presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici ed amministrativi, i mezzi e gli impianti del Corpo. Ha rapporti con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e con comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e con tutti gli altri organi centrali dell'amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività del Corpo forestale dello Stato e per quanto necessario all'addestramento ed al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni di polizia e di pubblico soccorso.

3. Il capo del Corpo è componente del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Il capo del Corpo è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal vice capo del Corpo forestale dello Stato, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal capo del Corpo.

5. Il vice capo del Corpo dirige il servizio affari generali, ispettivo e del personale e coordina le attività degli istituti e delle scuole del Corpo.

6. Assume la funzione di vice capo del Corpo il dirigente superiore più anziano di ruolo.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 9.

(Armamento, uniformi e decorazioni)

1. Gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, assistenti e forestali del Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a portare le armi di ordinanza.

2. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito l'Ispettorato generale e il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, su proposta dell'Ispettorato generale, determina le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo

che espletano funzioni di polizia, nonchè i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

4. L'Amministrazione provvede, gratuitamente, a dotare dell'armamento ed a fornire al personale le uniformi di servizio ed i capi di vestiario prescritti.

5. Sono istituite per il personale che espleta funzioni di polizia la croce di anzianità di servizio, la medaglia di lunga navigazione, la medaglia di lunga navigazione aerea e le medaglie commemorative per la partecipazione ad operazioni di soccorso.

6. Sono istituite per gli ufficiali, ispettori e sovrintendenti la medaglia al merito di lungo comando e la medaglia al merito di dieci lustri di carriera forestale.

7. È istituita per tutto il personale la medaglia di commiato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di conferimento della croce e delle medaglie, nonchè le caratteristiche delle relative insegne, nastri e diplomi.

Art. 10.

(Servizi di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica)

1. Il personale che espleta funzioni di polizia del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 17 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e ad integrazione dell'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è chiamato a far parte delle sezioni di polizia giudiziaria di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 56 del codice di procedura penale.

2. Il titolare del distretto provinciale forestale è componente del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. I servizi di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui

alla lettera *h*), comma 1, dell'articolo 1 sono demandati, di norma, ai gruppi mobili di cui al comma 5 dell'articolo 6. Per l'impiego di personale di altri reparti le competenti autorità di pubblica sicurezza debbono richiederne l'intervento all'Ispettorato generale.

Art. 11.

(Obblighi di leva)

1. Il servizio prestato per non meno di tre anni nei ruoli degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e di forestali del Corpo forestale dello Stato, ivi compreso il periodo di frequenza ai corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato è dispensato dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimane a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 12.

(Norme penali)

1. Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo forestale dello Stato le norme disciplinari e penali di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

CAPO II

RUOLO UFFICIALI

Art. 13.

(Ordinamento degli ufficiali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro trecentosessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con la concertazione del Ministero dell'interno, un decreto legislativo contenente le necessarie modificazioni all'ordinamento degli ufficiali direttivi e dirigenti del Corpo forestale dello Stato, per l'accesso, il mantenimento e la cessazione dal servizio, il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, nonchè le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, con il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato perchè possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinchè le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il decreto legislativo potrà prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione dei ruoli, qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste per gli ufficiali direttivi e dirigenti del Corpo forestale dello Stato.

4. Con il medesimo decreto legislativo saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie. Dovranno comunque essere assicurati al personale i diritti acquisiti e

la possibilità di transitare ad altre amministrazioni dello Stato o delle regioni.

TITOLO III
PERSONALE AUSILIARIO
E VOLONTARIO

Art. 14.

(Personale ausiliario)

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo forestale dello Stato un contingente di cinquecento forestali ausiliari tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti psico-fisio-attitudinali e morali prescritti per il concorso nel Corpo forestale dello Stato.

2. Il servizio dei forestali ausiliari è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito.

3. I forestali ausiliari sono assegnati alla scuola per un periodo di addestramento della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego dovrà tenersi conto del loro particolare grado di addestramento e, di norma, il servizio verrà svolto presso i gruppi mobili di cui al comma 5 dell'articolo 6.

4. I forestali ausiliari sono soggetti alle norme di servizio previste per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

5. I forestali ausiliari assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza al compimento del quarto mese di servizio e, con la medesima decorrenza, è loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli agenti ausiliari della Polizia di Stato.

6. I forestali ausiliari sono collocati in congedo illimitato al termine del periodo di

servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio, le disposizioni di cui all'articolo 15.

7. All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere trattenuti per altri due anni, con la qualifica di forestali ausiliari, al termine dei quali, a domanda, possono essere immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati dalla legge, quali forestali, previo completamento dei corsi di istruzione e di addestramento previsti per i forestali e sempre che ricorrano i presupposti di lodevole servizio. Il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora i forestali ausiliari vengano immessi in ruolo.

8. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i forestali ausiliari dal servizio del Corpo forestale dello Stato con provvedimento motivato. I forestali ausiliari esonerati vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

Art. 15.

(Personale volontario)

1. Il personale che ha prestato servizio ausiliario di leva ai sensi dell'articolo 14, all'atto del collocamento in congedo è iscritto d'ufficio negli elenchi del personale volontario del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di guardia forestale volontaria.

2. Il personale volontario riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nei limiti delle attribuzioni e del servizio cui è destinato, e collabora con il personale dei ruoli ordinari per l'espletamento dei compiti di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.

3. L'impiego, l'organizzazione e l'eventuale uniforme o segno distintivo, da portarsi in servizio, del personale volontario sono

definiti dal regolamento di cui all'articolo 16.

4. In occasione di pubbliche calamità, di emergenze, o di altre particolari necessità, il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo con la qualifica di «forestale ausiliario richiamato» e destinato in qualsiasi località. In tale caso il datore di lavoro, pubblico o privato, ha l'obbligo di lasciare disponibili propri dipendenti, ai quali deve essere conservato il posto occupato.

5. Il personale volontario, chiamato in servizio temporaneo ai sensi del presente articolo e per tutta la durata del richiamo, è soggetto alle norme del relativo stato giuridico ed economico dei forestali, nonché alle norme di servizio previste per gli appartenenti al Corpo.

6. Il personale volontario cessa dagli obblighi del richiamo in servizio al raggiungimento del quarantesimo anno di età, o anche prima di tale limite quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio forestale, e viene depennato dagli elenchi di cui al comma 1 al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

TITOLO IV

REGOLAMENTO ORGANICO ED ENTE DI ASSISTENZA

Art. 16.

(Regolamento organico e di servizio)

1. Entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, il regolamento organico e di servizio del Corpo forestale dello Stato.

2. Il regolamento organico e di servizio disciplinerà le seguenti materie:

a) bandiera e ordinamento del Corpo; ordinamento ed attribuzioni dell'Ispettorato generale;

b) attribuzioni e competenze dei distretti regionali forestali, dei distretti provinciali forestali e dei relativi titolari; ordinamento ed esecuzione del servizio;

c) accesso, avanzamento, cessazione dal servizio, amministrazione e governo del personale;

d) dipendenza funzionale dal Ministero dell'ambiente e servizi per la Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche e per la ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;

e) disciplina e ricompense;

f) scuola ed istituti di istruzione e relativa bandiera;

g) disposizioni varie sul benessere e sul servizio medico-sanitario; alloggi di servizio; trasporti; mense;

h) personale ausiliario e volontario.

3. Il regolamento organico e di servizio deve uniformarsi ai principi e criteri direttivi dettati dalla presente legge e dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ed armonizzarsi, con gli opportuni e necessari adattamenti, alle disposizioni analoghe vigenti per il personale della Polizia di Stato.

Art. 17.

(Ente di assistenza)

1. Gli interventi di protezione sociale di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato sono assicurati attraverso un ente appositamente costituito che assume la denominazione di «Ente di assistenza per il personale del Corpo forestale dello Stato».

2. All'ente di cui al comma 1 viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico. Esso, attraverso la gestione di un fon-

do di previdenza ed assistenza, ha per scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani del personale;

b) al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale;

c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

d) alle sale convegno, agli spacci, agli stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonchè il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;

e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato lo statuto dell'ente, che stabilisce anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo ed i relativi controlli.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

(Norme transitorie)

1. Nella prima applicazione della presente legge gli ufficiali forestali con la qualifica di primo dirigente che alla data di entrata in vigore della legge medesima svolgono da più di cinque anni le funzioni di coor-

dinatore regionale sono inquadrati nella qualifica di dirigente superiore.

2. Nella prima applicazione della presente legge gli ufficiali forestali del ruolo ad esaurimento, nonchè gli ufficiali forestali di IX qualifica funzionale che alla data di entrata in vigore della legge medesima svolgono da più di cinque anni le funzioni di coordinatore provinciale o, cumulativamente, di coordinatore regionale e di coordinatore provinciale, sono inquadrati nei ruoli dei dirigenti nella qualifica di primo dirigente.

3. I ruoli ad esaurimento degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato sono soppressi.

4. Nella prima applicazione della presente legge gli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti forestali che alla data di entrata in vigore della legge medesima svolgono da più di tre anni le funzioni di responsabili di comando stazione, sono inquadrati nei ruoli dei sovrintendenti nella qualifica di vice sovrintendente.

5. Nella prima applicazione della presente legge il numero, la sede e la circoscrizione dei distretti regionali forestali e dei distretti provinciali forestali sono quelli attualmente previsti, rispettivamente, dai coordinamenti regionali e provinciali del Corpo forestale dello Stato.

6. Fino al reperimento di idonee ed autonome strutture i distretti regionali forestali e provinciali avranno temporaneamente sede presso le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

(Norme finali)

1. La scuola del Corpo forestale dello Stato di Cittaducale assume la denominazione di scuola allievi forestali e forestali ausiliari. Essa provvede anche alla formazione ed all'aggiornamento del personale del ruolo dei collaboratori e degli operatori.

2. La scuola del Corpo forestale dello Stato, sede staccata di Sabaudia, assume propria autonomia e la denominazione di Istituto per ispettori e sovrintendenti. Essa

provvede anche alla formazione ed all'aggiornamento del personale del ruolo dei periti e dei revisori.

3. Le qualifiche di agente, allievo agente ed agente scelto del Corpo forestale dello Stato previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e dall'allegata tabella A sono sostituite, rispettivamente, dalle qualifiche di forestale, allievo forestale e forestale scelto.

4. La tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, determinante le dotazioni organiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni di polizia del Corpo forestale dello Stato, nonchè l'equiparazione tra le qualifiche dei predetti ruoli con quelle della Polizia di Stato, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

5. Le dotazioni organiche di cui al comma 4 saranno raggiunte in un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo una progressione di adeguamento del 20 per cento annua.

Art. 20.

(Abrogazione di norme)

1. Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

2. La legge 18 febbraio 1963, n. 301, e successive modificazioni, ed il primo comma dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono abrogati.

3. Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, è abrogato.

4. La lettera *g*) del primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituita dalla seguente:

«*g*) il Corpo forestale dello Stato;».

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, sono abrogati.

6. La lettera *g*) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197, è abrogata.

7. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197, sono soppresse le parole: «esercita le funzioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, e».

8. Sono altresì abrogate tutte le norme concernenti i compiti, l'ordinamento ed il personale del Corpo forestale dello Stato in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art.21.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1996, in lire 50 miliardi per l'anno 1997 e in lire 70 miliardi per l'anno 1998, si provvede per l'anno 1996 mediante corrispondente riduzione del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, per gli anni successivi mediante apposito stanziamento che verrà iscritto nella legge finanziaria per l'anno di riferimento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme non impegnate in un esercizio vanno impegnate nell'esercizio successivo.

TABELLA A
(articolo 19, comma 4)

DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI,
DEI SOVRINTENDENTI, DEI FORESTALI ED ASSISTENTI
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Ruolo degli ispettori:

Ispettore superiore	}	n. 600
Ispettore capo	}	n. 1.400
Ispettore			
Vice ispettore			

Ruolo dei sovrintendenti:

Sovrintendente capo	}	n. 1.850
Sovrintendente			
Vice sovrintendente			

Ruolo dei forestali ed assistenti:

Assistente capo	}	n. 6.150
Assistente			
Forestale scelto			
Forestale ed allievo forestale	}		

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E LE QUALIFICHE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA DELLO STATO

Forestale	Agente
Forestale scelto	Agente scelto
Assistente	Assistente
Assistente capo	Assistente capo
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente
Sovrintendente	Sovrintendente
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo
Vice ispettore	Vice ispettore
Ispettore	Ispettore
Ispettore capo	Ispettore capo
Ispettore superiore	Ispettore superiore

